



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 6/2020** dell'Ordine

---

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

### INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Bandi / Avvisi
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Energia
- EPPI
- Fiscale
- Professioni
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco



## ORDINE

### DALL'ORDINE

#### **A.P.I.CO.**

Il 30 giugno u.s. scadeva il termine per rinnovare la quota associativa dell'Associazione per l'anno 2020.

Purtroppo ad oggi in pochissimi hanno rinnovato la quota associativa.

Consapevoli del difficile momento che si sta attraversando, da un punto di vista economico-lavorativo, confidiamo che, per quanto possibile, non ci si dimentichi di valorizzare e sostenere l'attività formativa che da anni l'Associazione propone agli iscritti all'Ordine di Como in modo che possano tenere alta la propria professionalità e competenza.

Coloro che volessero "dare una mano" ad A.P.I.CO. affinché continui in tale finalità potranno contribuire con il versamento di €. 30,00 sul seguente IBAN IT42E 01030 10900 0000 00649 271.

A chi si associasse per la prima volta chiediamo anche di ritrasmetterci compilato il MODULO DI ISCRIZIONE.

Ricordiamo che ai soci A.P.I.CO. saranno riservate agevolazioni sulle quote di iscrizione ai vari eventi formativi che riprenderanno con novità importanti nel mese di settembre.



## BANDI / AVVISI

### BANDI / AVVISI

#### **COMUNE DI ARGEGNO - NOMINA COMMISSIONE PAESAGGIO**

Si segnala che è indetta pubblica selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Argegno.

La domanda dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2020.



## COMUNE DI ARGEGNO

Provincia di Como

Via Valle Intelvi, 7 C.A.P. 22010 – C.F. 80010240135 – P. I.V.A. 00695450130 – tel. 031 821120 – fax 031 821977

Prot. N. 4344-VI-I

Argegno, 25/06/2020

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 81 della L.R. n. 12/2005 relativo all'istituzione ed alla disciplina della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 146 comma 6 nel quale viene specificato che gli enti destinatari della delega dispongono di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche nonché garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

Viste le deliberazioni n. VIII/7977 dal 06.08.2008 e n. VII/8139 del 01.10.2010 G.R. Lombardia ed in particolare l'allegato 1) che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti dall'art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con Decreto n. 2779 del 29.03.2011 la Regione Lombardia ha riconosciuto il Comune di Argegno idoneo allo svolgimento delle funzioni paesaggistiche, in base all'attuale struttura tecnico organizzativa, confermato con successivo Decreto n. 1306 del 19.02.2014;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 36 in data 26.06.2008 è stata istituita e nominata la commissione del paesaggio;

Riscontrato che in concomitanza del rinnovo delle cariche elettive nel Comune, si rende altresì necessario rinominare i componenti della Commissione del Paesaggio;

### RENDE NOTO

Che il Comune di Argegno intende procedere alla nomina di n. **3 (tre)** soggetti, idonei ad assumere l'incarico di componente della Commissione per il paesaggio, del Presidente, dei loro sostituti ed eventualmente indica la lista di membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che:

- 1) Sono in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- 2) Abbiamo maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Si precisa che il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista ed in possesso di abilitazione professionale.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere, in qualunque momento della procedura di selezione, la presentazione di documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione.

I membri della Commissione Paesaggio non possono contestualmente essere membri di altri organi / incarichi comunali collegati alla materia urbanistico edilizia;

#### **Scadenze presentazione candidature:**

gli interessati possono presentare la domanda di selezione **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.07.2020** presso la sede del Comune di Argegno (Ufficio Protocollo) o via PEC all'indirizzo [comune.argegno@pec.provincia.como.it](mailto:comune.argegno@pec.provincia.como.it) indicando come oggetto "Domanda di candidatura componente Commissione per il Paesaggio del Comune di Argegno".

La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere redatta secondo il modello disponibile presso il Comune stesso e sul sito [www.comune.argegno.co.it](http://www.comune.argegno.co.it) e dovrà riportare l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale;

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale nel quale dovranno essere indicati:

- il titolo di studio posseduto;
- esperienza maturata;
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alla Commissione per il Paesaggio) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
- copia del documento d'identità personale in corso di validità.

Responsabile del Procedimento: Dotti Anna

Informazione presso l'Ufficio Tecnico nei giorni giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e sabato dalla ore 9:00 alle ore 12:30.

Il Responsabile del Procedimento procede, entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande:

- alla verifica della regolarità formale delle domande, della documentazione ad esse allegate e del possesso dei requisiti da parte dei candidati, nonché alla

- richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti in merito a quanto allegato alle domande pervenute;
- alla redazione dell'elenco dei candidati ammessi ed alla sua trasmissione alla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale successivamente valuta le candidature ammesse e procede alla nomina dei 3 componenti della Commissione del Paesaggio, del Presidente.

A titolo informativo le sedute della Commissione Paesaggio si terranno una volta al mese, in orario di ufficio, non è prevista alcuna indennità di presenza, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 per i Componenti della Commissione e non è previsto alcun rimborso spese.

Il presente avviso viene:

- affisso per tutta la vigenza del bando sull'Albo Pretorio Comunale di Argegno;
- pubblicato per tutta la vigenza del bando sul sito del Comune di Argegno [www.comune.argegno.co.it](http://www.comune.argegno.co.it)
- trasmesso all'Ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Como, all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como, all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como.

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Codice della Privacy.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
(Dott. Anna)



**AL COMUNE DI ARGEGNO**

Via Valle Intelvi n. 7

22010 ARGEGNO (CO)

comune.argegno@pec.provincia.como.it

**OGGETTO: DOMANDA DI SELEZIONE componenti Commissione per il Paesaggio del Comune di Argegno.**

Il/la sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

con studio professionale in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Iscritt \_\_\_\_\_ all'Albo / Collegio / Ordine \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

indirizzo posta elettronica \_\_\_\_\_

---

**PRESENTA**

la propria candidatura quale componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Argegno.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

ALLEGA: curriculum professionale

## ALER BERGAMO - AVVISO APERTURA TERMINI ISCRIZIONE ELENCO APERTO PROFESSIONISTI TECNICI QUALIFICATI

A far data dal 1° giugno e fino al 31 luglio di ogni anno è possibile presentare istanza per l'iscrizione a "Elenco aperto di professionisti tecnici qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro – artt. 24,36,46 e 157 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.", l'Aler di Bergamo attinge i nominativi per l'assegnazione di incarichi professionali. L'Avviso e la modulistica si possono scaricare all'indirizzo [www.aler-bg-lc-so.it](http://www.aler-bg-lc-so.it). sez. bandi di gara – modulistica per Albo fornitori.

*Link di riferimento: <http://www.aler-bg-lc-so.it/modulistica-per-albo-fornitori/>*



## CERCO / OFFRO LAVORO

### CERCO/OFFRO LAVORO

**SOCIETA' RINA PRIME VALUE SERVICES** con sede a Milano ricerca sul territorio COLLABORATORI con Partita Iva nelle seguenti aree - EDILIZIA CIVILE / EFFICIENZA ENERGETICA / SOSTENIBILITA' / VERIFICHE E PROGETTAZIONE IMPIANTI per attività di:

- Redazione di Analisi, Diagnosi, Certificazioni Energetiche
- Rilievi geometrici
- Verifiche impianti (elettrici, climatizzazione, antincendio)
- Verifiche strutturali (edifici-infrastrutture)
- Verifiche cantieri
- Pratiche edili autorizzative
- Computi metrici
- Progettazione edile, strutturale, impiantistica
- Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri

Esperienza minima richiesta: almeno 5 anni di esperienza, iscrizione all'Ordine professionale, possesso P. IVA.

Costituiscono valore aggiunto le abilitazioni CSP, CSE Dlgs 81/08, EGE Esperto Gestione Energia, Certificatore energetico abilitato, Abilitazione in tema di prevenzione incendi.

Nello svolgimento di tale attività la risorsa lavorerà a stretto contatto con il Responsabile dell'Area specifica dedicata ai servizi tecnici.

Competenze trasversali:

- \* Ottima conoscenza dei software del pacchetto office (World, Excel, Power point)
- \* Utilizzo abituale SW di modellazione energetica degli edifici per progettazione, diagnosi e certificazione energetica
- \* Capacità di interazione con clienti e collaboratori
- \* Competenze in project management
- \* Completano il profilo dinamicità, concretezza, doti di precisione ed organizzazione delle attività

Per candidarsi è necessario compilare e firmare il FORM inviando la candidatura e il CV all'indirizzo e-mail [selezionenenes@gmail.com](mailto:selezionenenes@gmail.com)



## EDILIZIA

### **TRASFORMAZIONE LASTRICO SOLARE IN BALCONE**

*Sentenza Consiglio di Stato N° 3315/2020*

Il Consiglio di Stato afferma che la trasformazione di un lastrico solare in balcone costituisce alterazione della sagoma di un edificio e serve il permesso di costruire. La sentenza n. 3315/2020 del Consiglio di Stato fornisce una risposta alla domanda se la creazione di un balcone costituisca un intervento che modifichi sostanzialmente la sagoma di un edificio e ne aumenti la volumetria e la superficie utile.

#### **Il caso**

Una società eseguiva dei lavori di ristrutturazione interna in un immobile di sua proprietà. Tra i lavori effettuati risultava la trasformazione della finestra del vano cucina in porta-finestra attraverso l'eliminazione del relativo parapetto.

Tale modifica della finestra della cucina avrebbe costituito l'accesso alla copertura (un lastrico solare) di circa 4 m x 1 m di un'altra unità abitativa adiacente, trasformata dalla società (previo consenso del proprietario) in balcone con i relativi lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione.

La società successivamente presentava al Comune denuncia di inizio attività in sanatoria. Dopo qualche giorno dalla presentazione della denuncia, l'immobile oggetto delle ristrutturazioni veniva posto sotto sequestro dalla Polizia Municipale a causa della mancanza dell'autorizzazione del Comune. Le opere eseguite con aumento di superficie erano raggiunte, quindi, da un'ordinanza di demolizione.

La società, di conseguenza, faceva dapprima ricorso al Tar che lo respingeva, e successivamente ricorso in appello.

La ricorrente sosteneva che il semplice utilizzo della copertura esistente del volume sottostante (attraverso l'accesso fornito da una finestra modificata) non costituisse una costruzione abusiva di un balcone e non generava un aumento di superficie utile.

#### **La decisione del Consiglio di Stato**

Per i Giudici il riutilizzo del lastrico solare e la sua trasformazione in balcone attraverso le opere di impermeabilizzazione e pavimentazione (reso accessibile attraverso la modifica di una finestra) rientra negli "interventi di ristrutturazione edilizia" secondo l'art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica...

A parere dei Giudici questa definizione impone il rispetto della "sagoma" dell'edificio infatti essi sostengono che la trasformazione in balcone di una pur preesistente copertura altera di per sé la sagoma preesistente dell'intero edificio, con il conseguente obbligo di richiedere il permesso di costruire. I Giudici concludono che l'inserimento dei balconi varia in ogni caso l'aspetto estetico dell'edificio, apportando, quindi, un non trascurabile mutamento del prospetto dello stesso. Il ricorso, per tale motivo, non è accolto.

---

## CHIARIMENTI SULLE DISTANZE DEI FABBRICATI DALLE STRADE

*Sentenza Consiglio di Stato N° 3900/2020*

Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla corretta applicazione delle norme che regolano le distanze dei fabbricati dalle strade fuori dai centri abitati

Con la sentenza n. 3900/2020, il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla corretta applicazione delle norme che regolano la distanza da rispettare tra i fabbricati e le strade attraverso alcune considerazioni su:

- il dlgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (dpr n. 495/1992);
- il dm 1404/1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati).

### **Il caso**

Un privato richiedeva un permesso di costruire per ampliare il proprio fabbricato; il Comune negava il permesso poiché il progetto di ampliamento ricadeva in una fascia di rispetto (pari a 30 m) di una strada statale vicina.

Il privato faceva ricorso al Tar che, però, lo respingeva. Successivamente la vicenda finiva dinanzi al Consiglio di Stato.

Secondo il ricorrente, il Comune faceva erroneamente riferimento al mancato rispetto del Codice della Strada e del dm 1404/68; la particella, invece, si sarebbe trovata fuori dal perimetro del centro abitato, su suolo edificabile, all'interno di un programma di fabbricazione, per cui le norme richiamate dal Comune non potevano trovare applicazione. La decisione e il chiarimento del Consiglio di Stato Prima di tutto i Giudici prendono atto che la proprietà si trova fuori dal perimetro del centro abitato ed è indicata in sede di individuazione dell'ambito territoriale disciplinato dal programma di fabbricazione.

Successivamente chiariscono, in merito alle distanze da osservarsi tra i fabbricati e le strade, che per l'applicazione degli articoli 16 e 234, comma 5, del Codice della Strada, e dell'art. 26 del relativo regolamento di attuazione, deve verificarsi la duplice condizione:

- il lotto deve ricadere all'interno di un centro abitato;
- la strada deve essere classificata come previsto dall'art. 2, comma 2, del Codice, che individua le diverse tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Se le due condizioni non sono rispettate, bisogna applicare il dm 1404/68 (legislazione pregressa) che continua ad essere valido; tuttavia questo stesso decreto non è applicabile (all'art. 1) all'interno del perimetro degli insediamenti previsti dai programmi di fabbricazione.

Pertanto, in tale condizione occorre applicare il decreto di attuazione dpr 495/1992, che prevede per le distanze di tipo "C" una distanza di 10 m.

Il ricorso in appello è quindi accolto.

*Link di riferimento: <https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=18159#.XxVo6y1aael>*



# ENERGIA

ENERGIA

## NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

*Decreto Legislativo n° 48/2020 (G.U. n° 146 del 10.06.2020)*

Il decreto contiene le nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici: nuove definizioni, portale nazionale, strategie a lungo termine, punti di ricarica auto elettriche e domotica. Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n.48/2020 che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.

Con il nuovo decreto vengono così assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, che mira:

- ad accelerare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell'edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (domotica) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive.

Premettiamo che il decreto è un documento di tipo programmatico che non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

- Il dlgs 48/2020

o Nuove definizioni relative agli impianti

o Strategia di ristrutturazione a lungo termine

o Requisiti degli edifici

o Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

o Attestato di prestazione energetica: pagamento delle sanzioni • La direttiva UE 2018/844

o Edifici a energia quasi zero

o Indicatore d'intelligenza

o Mobilità sostenibile

- Il dlgs 48/2020

Il nuovo decreto legislativo è composto da 18 articoli, di seguito riportiamo le novità più rilevanti:

- art. 3 – nuove definizioni relative agli impianti;
- art.5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine;
- art.6 – requisiti degli edifici;
- art.8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici;
- art.9 – pagamento delle sanzioni in materia di attestato di prestazione energetica; Nuove definizioni relative agli impianti

Il dlgs 48/2020 introduce modifiche alle definizioni previste dal dlgs 192/2005. In particolare, all'art. 3 prevede le seguenti nuove definizioni:

- generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
  1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
  2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
  3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
  4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici; • sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;
- impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non

sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

- contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;
- microsistema isolato: il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, il software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
- sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
- sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

### **Strategia di ristrutturazione a lungo termine**

Il dlgs prevede che il Ministro dello sviluppo economico (MISE), entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e comprende:

- a. una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
- b. l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
- c. una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia;
- d. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici;
- e. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
- f. l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;
- g. una stima affidabile del risparmio energetico atteso.

La strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.

### **Requisiti degli edifici**

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2005, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:

- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino

separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;

- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo;

### **Ricarica veicoli elettrici**

Viene inoltre previsto che negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

### **Aggiornamento dei requisiti professionali**

L'art. 6 dlgs 48/2020 stabilisce inoltre che con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere aggiornati, in relazione all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

### **Nuovi criteri per ispezioni e manutenzione degli impianti**

Con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.

### **Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici**

Con l'art.8 del dlgs 48/2020 è istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione;

- informazioni sulla prestazione energetica degli edifici;
- sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- sugli attestati di prestazione energetica (APE).

L'ENEA istituirà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

- a. ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;
- b. alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

### **Attestato di prestazione energetica: pagamento delle sanzioni**

Con l'art.9 del nuovo decreto n. 48/2020 viene modificato l'articolo 6 del dlgs n. 192/2005, che norma l'attestazione di prestazione energetica.

Le modifiche riguardano il pagamento della sanzione amministrativa in caso di omessa dichiarazione, o allegazione, dell'APE ai contratti di compravendita immobiliare.

In particolare è previsto che il suddetto pagamento non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazio-

ne energetica entro 45 giorni.

Altra novità riguarda l'Agenzia delle Entrate che, sfruttando le informazioni acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, segnalerà i contratti privi di APE. La direttiva UE 2018/844 Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:

- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030;
- sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Tuttavia, anche a causa dell'emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.

Tre le maggiori novità introdotte:

1. obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi ed esistenti;
2. strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili ed indicatori d'intelligenza; 3. sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

### **Edifici a energia quasi zero**

L'aggiornamento della direttiva impone innanzitutto agli Stati membri di elaborare strategie nazionali a lungo termine per sostenere la ristrutturazione efficiente di edifici residenziali e non, pubblici e privati, con l'obiettivo di ridurre le emissioni nell'UE dell'80-85% rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB). Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia per raggiungere l'obiettivo di un parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040.

### **Indicatore d'intelligenza**

Con la direttiva sull'efficienza energetica degli edifici è stato introdotto un indicatore d'intelligenza, nuovo strumento che misura la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti.

L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza terrà conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi ed intelligenti.

Sia i nuovi edifici che gli esistenti in cui verranno rimpiazzati i generatori di calore, dovranno essere dotati di dispositivi automatizzati per regolare i livelli di temperatura, mentre saranno inasprite le norme sull'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e sull'automazione degli edifici.

### **Mobilità sostenibile**

Spazio anche alle e-cars: in linea con altre misure adottate da Bruxelles per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, la revisione della direttiva 2010/31 prevede l'inserimento di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche sia nei nuovi edifici che in quelli soggetti ad importanti ristrutturazioni.

La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli in ristrutturazione, che prevedono la presenza di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici negli edifici in cui saranno presenti più di dieci posti auto.

Ogni edificio non residenziale nuovo o ristrutturato con almeno 10 posti auto dovrà quindi avere almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, e la predisposizione per le condotte elettriche per una successiva realizzazione; mentre dal 1° gennaio 2025 ogni edificio non residenziale con più di 20 posti auto dovrà avere alcuni punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Da questa indicazione si escludono gli Stati che per caratteristiche morfologiche e criticità varie non vi possano aderire.

La pubblicazione della Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici n. 2018/844 sancisce la chiusura della prima fra le 8 proposte legislative del pacchetto Clean Energy for All Europeans.

*Link di riferimento: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48>*



# EPPI

---

EPPI

## **INFORMAZIONI SU SEGNALAZIONI ARUBA PEC**

In merito alle diverse segnalazioni di questi giorni inviate da Aruba per il rinnovo delle caselle PEC con dominio @pec.eppi.it e @pec.perind.it a spese degli iscritti, segnaliamo che L'Ente sta verificando con la Società la correttezza delle comunicazioni.

A breve sarà inviata a tutti gli iscritti interessati una comunicazione dedicata.

Ricordiamo infatti che l'EPPI rinnova a sue spese gli indirizzi PEC degli iscritti attivi e dei pensionati attivi.

In tutti gli altri casi, gli iscritti all'Albo potranno rinnovare a proprie spese e al costo convenzionato di € 1,50/anno la propria casella PEC, così come comunicato da Aruba.

Eventuali situazioni anomale rispetto a quanto sopra indicato, potranno essere comunicate all'Ente per le opportune verifiche, utilizzando l'indirizzo di posta dedicato segnalazioni@eppi.it, specificando i seguenti dati: nominativo dell'iscritto, matricola EPPI e indirizzo PEC oggetto di rinnovo. Sarà nostra cura risolvere la problematica, comunicando con l'iscritto e tenendovi aggiornati.

Con l'occasione, segnaliamo l'opportunità di verificare per i soli iscritti Albo non EPPI che la PEC comunicata ad INIPEC sia effettivamente conosciuta e utilizzata dall'iscritto stesso.



# FISCALE

---

FISCALE

## **DECRETO RILANCIO - NOVITA' PER SUBERBONUS**

Perviene da ANCE Como un contributo illustrativo sul Decreto Rilancio che si riporta in allegato.

## ECONOMICO TRIBUTARIO

RIF. N. 283 – 14.07.2020

MOGLIA/pm

### **DECRETO RILANCIO – PASSAGGIO AL SENATO – LE NOVITA' PER IL SUPERBONUS**

Approvato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. *DL Rilancio*) a cui facevamo riferimento nella nostra precedente rif. n.209 e n.210 del 25.05.2020 che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% - cd. *Superbonus*, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d'interesse per il settore delle costruzioni, si segnalano **l'estensione dell'ambito applicativo dell' *Ecobonus* maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione**, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto da *Superbonus* ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l'intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell'approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli **articoli 119 e 121** (che alleghiamo), e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. *Superbonus* al 110%).

#### **PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALL'ART.119**

##### **Ecobonus potenziato:**

- **sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l'*Ecobonus* al 110%**, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l'edificio condominiale e dettagliando anche l'ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno (cd. villette a schiera).

---

# ECONOMICO TRIBUTARIO

---

In linea generale, i massimali si riducono all'aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall'art.119 (per l'isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);

- **gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;**
- **viene precisato che se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».**
- **viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.**
- **solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti) la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;**

## Fotovoltaico potenziato

- **viene esteso il Superbonus** per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all'installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di **enti non commerciali o da parte di condomini**, in presenza di requisiti specifici;

## Sismabonus potenziato

- **la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell'edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);**

## Beneficiari e immobili

- **tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;**
- **per le persone fisiche viene eliminata la destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all'Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;**
- **vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).**

## Cessione/sconto:

- **viene previsto che l'opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.**
- **ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;**

- sia per l'Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
- per l'attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell'art.14, co.3<sup>ter</sup>, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzi regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

## PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 121

- viene precisato che il **credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario** indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, **lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori** che abbiano concorso all'effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
- *viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;*
- con riferimento all'opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all'art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
- con riferimento all'utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una **deroga** all'art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un **divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro**. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
- con riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell'art.121 ne viene posticipata l'emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

---

## CREDITO SANIFICAZIONI

Agenzia delle Entrate - Circolare 10 luglio 2020 n. 20/E

Con la Circolare 10 luglio 2020 n. 20/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, riconosciuti rispettivamente dagli articoli 120 e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che nei giorni scorsi ha ottenuto l'approvazione della Camera e ora è all'esame del Senato.

Contestualmente alla Circolare l'Agenzia ha emanato il Provvedimento Direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020, che detta criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta in esame. Per entrambi i crediti il Provvedimento Direttoriale precisa che "con successiva risoluzione è istituito un apposito Codice Tributo e sono impartite le istruzioni per compilazione del Modello F24".

Si allega la circolare del nostro consulente fiscale dove è specificato e riassunto quanto sopra.



### Studio Legale Tributario Testoni

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Avvocato **Paolo** Casati  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

### Circolare Informativa per i Clienti

**27.2020**

Luglio

# Decreto Rilancio: Articoli 120 e 125 Crediti d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

---

## Sommario

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 DL RILANCIO)</b> .....	<b>2</b>
<b>3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 DL RILANCIO)</b> .....	<b>2</b>
<b>4. RICHIESTA DEL CREDITO</b> .....	<b>2</b>

## Circolare Informativa per i Clienti

### 1. PREMESSA

Con la Circolare 10 luglio 2020 n. 20/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, riconosciuti rispettivamente dagli articoli 120 e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che nei giorni scorsi ha ottenuto l'approvazione della Camera e ora è all'esame del Senato.

Contestualmente alla Circolare l'Agenzia ha emanato il Provvedimento Direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020, che detta criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta in esame. **Per entrambi i crediti il Provvedimento Direttoriale precisa che "con successiva risoluzione è istituito un apposito Codice Tributo e sono impartite le istruzioni per compilazione del Modello F24"**.

**Per richiedere entrambi i crediti è necessaria apposita comunicazione alla Agenzia delle Entrate (questo punto è meglio definito al #4 della presente Circolare).**

### 2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 DL RILANCIO)

#### Spese agevolate

Sono agevolate le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

Per quanto riguarda la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati** si deve trattare di attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus; a tal fine è necessaria un'apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, attraverso i propri dipendenti o collaboratori, sempreché risultino rispettati i Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. Al fine di determinare la spesa agevolabile si adotta il costo orario del lavoratore impegnato nelle attività di sanificazione (le ore effettivamente impiegate dovranno risultare da fogli di lavoro interni all'azienda); a tali costi potranno essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. L'Agenzia pone l'accento sull'esigenza di rispettare il principio della "congruità".

Per quanto riguarda l'**acquisto di dispositivi di protezione** si tratta di spese per:

1. Dispositivi di protezione individuale (Mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari). **Occorre l'apposita documentazione che attesta tale conformità.**
2. Prodotti detergenti e disinfettanti;
3. Dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza UE (**occorre l'apposita documentazione che attesta tale conformità**) incluse le eventuali spese di installazione;
4. Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

## Circolare Informativa per i Clienti

<b>Soggetti ammessi</b>	<p>Rientrano nell'ambito applicativo della norma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione;</li> <li>2. Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ol> <p>Sono ammessi anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persone fisiche ed Associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);</li> <li>2. Imprenditori individuali, Snc e Sas che producono reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;</li> <li>3. Soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;</li> <li>4. Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);</li> <li>5. Forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);</li> <li>6. Soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;</li> <li>7. Imprenditori e imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale sia che producano reddito d'impresa.</li> </ol>
<b>Soggetti esclusi</b>	<p>Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono quindi riconducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.</p>
<b>Modalità di fruizione</b>	<p><b>Misura: 60 per cento delle spese</b> (al netto dell'IVA, se dovuta) <b>sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020</b> per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un limite massimo fruibile pari a 60mila Euro (il credito d'imposta non può essere superiore a detto importo).</p> <p><b>Ambito temporale:</b> Sono ammesse al credito d'imposta tutte le spese sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari.</p> <p><b>IVA indetraibile:</b> Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni.</p> <p><b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</b> La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica – <b>dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020</b>. In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.</p> <p><b>Utilizzo:</b> Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzato in compensazione con F24, secondo le regole ordinarie, <i>oppure</i></li> <li>• Nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa</li> </ul>

## Circolare Informativa per i Clienti

per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta, *oppure*

- Ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (la cessione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021). Le modalità di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento Direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020.

### 3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 DL RILANCIO)

#### Spese agevolate

Si tratta delle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento:

**Interventi necessari** al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2:

1. Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni. In linea generale sono ammessi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.

**Si deve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni normative oppure da linee-guida per le riaperture delle attività** elaborate da Amministrazioni centrali, Enti territoriali e locali, Associazioni di categoria e Ordini professionali.

2. Interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza"). **Si deve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni normative oppure da linee-guida per le riaperture delle attività** elaborate da Amministrazioni centrali, Enti territoriali e locali, Associazioni di categoria e Ordini professionali.

**Investimenti connessi** ad attività innovative: Investimenti relativi allo sviluppo o all'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) di dipendenti e utenti. In linea generale si tratta degli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Esempi:

1. Programmi software
2. Sistemi di videoconferenza
3. Sistemi per la sicurezza della connessione
4. Investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

#### Soggetti ammessi

Rientrano nell'ambito applicativo della norma:

1. Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella di cui sotto;
2. Le Associazioni, le Fondazioni e gli altri Enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, anche se non svolgono una delle attività indicate nella tabella riportata sotto.

## Circolare Informativa per i Clienti

Quindi sono ammessi anche (sempreché svolgano un'attività inserita nella tabella di cui sotto):

1. Persone fisiche e Associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
2. Imprenditori individuali, Snc e Sas che producono reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
3. Soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
4. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);
5. Forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
6. Soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
7. Imprenditori e imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale sia che producano reddito d'impresa.

**Si deve trattare di luoghi ai quali il pubblico possa accedere liberamente, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.**

### Tabella delle attività ammesse (Codice ATECO 2007)

551000 Alberghi	591400 Attività di proiezione cinematografica
552010 Villaggi turistici	791100 Attività delle agenzie di viaggio
552020 Ostelli della gioventù	791200 Attività dei tour operator
552030 Rifugi di montagna	799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
552040 Colonie marine e montane	799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	799020 Attività di guide e degli accompagnatori turistici
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	823000 Organizzazione di convegni e fiere
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	900101 Attività nel campo della recitazione
559010 Gestione di vagoni letto	900109 Altre rappresentazioni artistiche
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
561011 Ristorazione con somministrazione	900202 Attività nel campo della regia
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
561030 Gelaterie e pasticcerie	910100 Attività di biblioteche e archivi
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti	910200 Attività di musei
561042 Ristorazione ambulante	910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

## Circolare Informativa per i Clienti

<p><b>Soggetti esclusi</b></p> <p><b>Modalità di fruizione</b></p>	<p>561050 Ristorazione su treni e navi</p> <p>562100 Catering per eventi, banqueting</p> <p>562910 Mense</p> <p>562920 Catering continuativo su base contrattuale</p> <p>563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina</p> <p>910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</p> <p>932100 Parchi di divertimento e parchi tematici</p> <p>932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali</p> <p>960420 Stabilimenti termali</p> <p>Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.</p> <p><b>Misura: 60 per cento delle spese ammissibili</b> (al netto dell'IVA, se dovuta) sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro (pertanto l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48mila euro).</p> <p><b>Ambito temporale:</b> Sono ammesse al credito d'imposta tutte le spese sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL n. 34/2020. A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari.</p> <p><b>IVA indetraibile:</b> Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni.</p> <p><b>Utilizzo:</b> Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d'imposta può essere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzato in compensazione con F24, secondo le regole ordinarie, <i>oppure</i></li> <li>• Ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione della opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020.</li> </ul> <p><b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</b> La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica – <b>dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (il relativo credito d'imposta potrà comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021)</b>. In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito di imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione <b>dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021</b>; quindi <b>gli eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ceduti o chiesti a rimborso.</b></p>
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. RICHIESTA DEL CREDITO

Per entrambi i crediti è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione alla Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato quale è il nostro Studio.

Per i Clienti che redigono internamente la contabilità sarà necessario comunicarci (anche compilando le tabelle riportate nella pagina seguente):

## Circolare Informativa per i Clienti

**Credito spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione**  
 (Art. 125 DL 34/2020)

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione	€ .....
Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	€ .....

**Credito spese per adeguamento ambienti di lavoro**  
 (Art. 120 DL 34/2020)

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione	€ .....
Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	€ .....

Ricordiamo che le spese si intendono "sostenute" facendo riferimento:

- Per esercenti arti e professioni ed Enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al **criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 sia nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- Per imprese individuali, società, Enti commerciali ed Enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Lo Studio può fare affidamento sui **documenti di spesa e/o pagamento già pervenuti allo Studio** da parte dei Clienti cui forniamo il servizio di tenuta della contabilità; per quanto riguarda le **spese da sostenere** dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31.12.2020 sarà necessaria **apposita indicazione** da parte dei Clienti.

**Data la peculiarità della misura di fruizione di questi specifici crediti di imposta suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti di Studio.**

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

---

## **BUONUS FACCIATE CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Risposta Interpello N° 185 del 12.06.2020

Dall'Agenzia delle Entrate le risposte ai nuovi quesiti sul bonus facciate relativi alla tipologia di lavori detraibili. Ecco i dettagli

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello (il n. 185 del 12 giugno 2020), aggiunge nuovi chiarimenti in merito all'applicazione del bonus facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

### **Il caso**

L'istante è proprietario di un immobile in un condominio dove dovrebbero essere approvati dei lavori di restauro della facciata esterna e sui relativi balconi.

I lavori in particolare riguarderanno:

- i parapetti in muratura;
- i frontalini;
- i sotto-balcone;
- i pavimenti;
- la verniciatura delle ringhiere metalliche;
- gli interventi sugli intonaci;
- gli interventi sui ferri di armatura.

L'istante aggiunge che è proprietario di un altro immobile sul quale vorrebbe intervenire applicando il bonus facciate; questo necessita di interventi sulla pavimentazione di un terrazzo, nonché della tinteggiatura della relativa recinzione metallica.

### **I quesiti**

Il contribuente chiede, in merito alle detrazioni degli interventi condominiali, se:

- nel caso del rifacimento totale dell'intonaco di facciata, il bonus copra anche il trattamento dei ferri di armatura;
- per il recupero dei balconi siano comprese le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e della verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino.

In merito all'altra proprietà il proprietario vuole sapere se il terrazzo possa essere equiparato ad un balcone, e sia quindi possibile detrarre le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura della recinzione metallica che lo delimita.

### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

Le Entrate ribadiscono, secondo quanto dettagliato anche nell'accolto n. 2/E del 2020, che gli interventi ammessi al bonus facciate riguardano l'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.

Entrando nello specifico, le opere devono essere finalizzate al consolidamento, al ripristino, al miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la facciata esterna (grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, fregi, e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata), nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

### **Interventi esclusi dal bonus facciate**

Devono, invece, considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio quali, ad esempio:

- le coperture (lastrici solari, tetti) e i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

### **Risposta ai quesiti**

Premesso ciò, le Entrate rispondono che in merito alle domande relative agli interventi condominiali

possibile fruire del bonus facciate per quel che riguarda le spese sostenute:

- per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie verticale;
- per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio;
- per il rifacimento dei balconi (sottobalcone, parapetto e frontalino).

Relativamente alle domande sull'altro fabbricato di proprietà, le Entrate chiariscono che un terrazzo non può essere equiparato ad un balcone pur costituendo, analogamente ad un balcone, una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua. Esso invece deve essere considerato al pari di un lastrico solare ("parete orizzontale" esclusa dal bonus facciate) e quindi per il terrazzo non si può beneficiare del bonus.

Inoltre, essendo il fabbricato "rurale", le Entrate ricordano che per applicare il bonus facciate ad un immobile bisogna verificare la zona in cui esso ricade (il bonus è infatti applicabile solo nelle zone A o B o assimilate).

*Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27in-terpello+n.+185+del+2020.pdf/9a941282-2141-0e5d-0985-5980435c3971>*

---

## **TERMINATA LA PROROGA DI VALIDITA' DEL DURC**

*Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 160 del 03.06.2020*

### **Poiché sono finite le proroghe relative alla scadenza del DURC, dal 16 giugno si torna al regime ordinario**

Sono terminate le proroghe introdotte, dal dl n. 18/2020 (#CuraItalia), relative ai termini di validità del DURC.

Ricordiamo infatti che, con una nota del 3 giugno 2020, l'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che per quanto riguarda il DURC la scadenza della proroga restava fissata al 15 giugno 2020; a differenza degli altri certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 per cui il CuraItalia ha previsto la scadenza il 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. Pertanto veniva confermato che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line), che riportavano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservavano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

### **Proroga della scadenza dei Durc**

Ricordiamo che l'Inps con una circolare del 25 marzo, informava che:

tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell'esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione. Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti /amministrazioni precedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta.

### **DURC, cos'è**

Il DURC è il Documento che attesta la regolarità contributiva, ossia l'assolvimento da parte di un'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Esso non viene rilasciato:

- a chi non è in regola con i pagamenti contributivi;
- a chi non paga i contributi dei dipendenti;
- a chi paga in ritardo i contributi ai lavoratori.

Ricordiamo che senza tale documento non è possibile partecipare:

- agli appalti e subappalti per lavori pubblici;
- lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia/SCIA;
- alle attestazioni Soa, le certificazioni necessarie per partecipare alle gare.

## **LE DETRAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI**

*Consiglio Nazionale del Notariato - Studio N° 20-2020/T*

### **Lo studio fornisce un quadro completo sulle detrazioni fiscali sugli immobili: esempi, normativa, casi specifici e regole generali**

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 20-2020/T dal titolo “Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile”.

Lo studio premette che gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati beneficiano di consistenti agevolazioni fiscali; alcune di esse sono in vigore già da tempo (come l’Ecobonus ed il Sismabonus), altre sono di più recente introduzione (come ad esempio il Superbonus 110% o il bonus facciate).

Tali detrazioni sono di rilevante interesse per il Notaio soprattutto in sede di trasferimento dell’immobile sul quale gli interventi sono stati realizzati.

Lo studio esamina le varie fattispecie agevolate, ossia:

- le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni);
- le detrazioni per il risparmio energetico;
- le detrazioni per gli interventi antisismici;
- le detrazioni per il rifacimento delle facciate;
- le detrazioni per gli interessi passivi dei mutui.

Viene infine, con un ultimo paragrafo, trattata l’introduzione nell’ordinamento delle novità in materia di detrazioni ad opera del dl 34/2020 (Decreto Rilancio).

### **Indice [Nascondi]**

- Le detrazioni sul recupero del patrimonio edilizio
- Le detrazioni per il risparmio energetico
- Le detrazioni per gli interventi antisismici
- Il bonus facciate
- Detrazioni per gli interessi passivi dei mutui
- Nuovo Superbonus al 110%

### **Le detrazioni sul recupero del patrimonio edilizio**

La prima agevolazione che viene analizzata è quella prevista dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR), in forza del quale dall’imposta lorda (IRPEF) si detrae un importo pari al 50% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.

Questa misura di favore è stata confermata per l’anno 2020 anche con l’ultima legge di bilancio (art. 1 comma 175 legge 160 del 27 dicembre 2019).

Lo studio analizza i seguenti aspetti della detrazione:

- soggetti ammessi al beneficio;
- tipi di intervento contemplati dalla norma;
- l’agevolabilità degli impianti fotovoltaici;
- i condomini e la ricaduta sui singoli condomini;
- limiti della detrazione e la sua ripartizione nel corso degli anni di imposta;
- come effettuare la detrazione;
- pagamento dei lavori;
- documenti da conservare;
- trasferimento dell’immobile;
- detrazioni non riconosciute;

- agevolazioni per l'acquisto e la costruzione di box e posti auto;
- agevolazione per l'acquisto di immobili ristrutturati.

Il documento focalizza l'attenzione sugli aspetti di più interesse per i notai, ossia quelli legati alla compravendita di abitazioni, box auto ed immobili ristrutturati.

### **Le detrazioni per il risparmio energetico**

La legge di bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione si opera non solo dall'IRPEF ma anche dall'IRRES.

La percentuale della detrazione della spesa sostenuta varia tuttavia dal 50% al 65% a seconda dei tipi di intervento e delle caratteristiche dell'eventuale impianto sostituito.

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali era già stata prorogata dalla legge di bilancio 2018 fino al 31 dicembre 2021. Per questi ultimi interventi sono state riconosciute percentuali di detrazione più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.

Il Notariato analizza i seguenti aspetti della detrazione:

- interventi ammessi al beneficio;
- misura delle detrazioni;
- interventi nei condomini;
- soggetti ammessi al beneficio;
- non cumulabilità con altre agevolazioni;
- cessione del credito;
- tipologie di edifici su cui può essere effettuato l'intervento;
- documentazione;
- detrazione nel trasferimento dell'immobile.

### **Le detrazioni per gli interventi antisismici**

Lo studio evidenzia come le detrazioni per gli interventi antisismici sono plurime e le relative regole non sono tra loro omogenee.

In particolare la materia è regolata:

1. dall'articolo 16-bis comma 1 lettera i) del TUIR che disciplina interventi eseguiti su interi fabbricati situati in qualunque parte del territorio nazionale;
2. dal decreto legge 63/2013 che ha introdotto il cd. "sismabonus", ampliato le categorie di immobili oggetto di intervento ma limitato queste agevolazioni agli interventi su immobili situati in determinate zone ad elevato rischio sismico;
3. dall'articolo 46-quater del Decreto Legge 50/2017 convertito in Legge 21/6/2017 n. 96 che ha previsto un nuovo incentivo per l'acquisto di case antisismiche in zone ad elevato rischio sismico previa demolizione di edifici preesistenti;
4. dalla legge di bilancio 2018 che ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti in zone ad elevato rischio sismico.

Il documento analizza in primis le detrazioni relative ai primi due punti. Successivamente vengono analizzati i seguenti aspetti:

- immobili oggetto d'intervento;
- la misura della detrazione negli anni;
- la riduzione del rischio sismico;
- soggetti a cui spetta la detrazione;
- pagamenti;
- interventi combinati per riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica;
- edifici demoliti e ricostruiti in zona sismica e loro acquisto.

### **Il bonus facciate**

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 a 224 Legge n. 160 del 27 dicembre 2020) ha introdotto, per il solo anno 2020, una nuova detrazione fiscale: per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Per maggiori dettagli sul bonus facciate consulta il nostro focus.

## **Detrazioni per gli interessi passivi dei mutui**

Le condizioni per la detraibilità degli interessi passivi sui mutui variano a seconda che il mutuo sia contratto per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale ovvero sia contratto per la costruzione o la ristrutturazione dello stesso immobile.

Il documento analizza tutti gli aspetti legati ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale.

## **Nuovo Superbonus al 110%**

Il Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) è intervenuto in materia di detrazioni con gli articoli 119 e 121.

Con riserva di approfondire più adeguatamente le novità in un momento successivo alla conversione in legge del decreto, il documento dei notai fornisce una breve indicazione del loro impatto sull'attuale impianto normativo.

Impianto che rimane tuttavia invariato nelle sue linee essenziali in quanto le misure straordinarie adottate hanno una durata limitata nel tempo.

*Link di riferimento: <https://www.notariato.it/sites/default/files/20-2020-T.pdf>*

---

## **BUONUS FACCIATE DETRAIBILI ANCHE LE SPESE PROFESSIONALI**

*Risposta Interpello N° 191/2020*

Le Entrate chiariscono che sono detraibili al 90% anche le spese relative a: progettazione, perizie, APE, direzione dei lavori, ponteggi, sicurezza, impianti e restauri

Con la risposta all'interpello n. 191/2020 l'Agenzia delle Entrate affronta la questione della detrazione, con il bonus facciate, delle spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per le opere accessorie (tra cui il pagamento della parcella dei tecnici).

I quesiti posti alle Entrate

L'istante, libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri, formula alcuni quesiti, riferiti ai condomini che amministra, in merito al bonus facciate.

In particolare, il contribuente chiede se:

1. ai fini del "bonus facciate", si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero, e riqualificazione energetica, del patrimonio edilizio;
2. risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad esempio:
  - quelle per la direzione lavori;
  - le spese per il coordinamento per la sicurezza;
  - le spese per la sostituzione dei pluviali;
3. rientrano nel "bonus facciate" le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate;
4. per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del "bonus facciate".

### **La risposta delle Entrate**

Le Entrate premettono che il bonus facciate è stato introdotto con l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Procede poi a rispondere ai quesiti del tecnico.

### **Quesito 1 – applicazione delle procedure ed adempimenti dell'ecobonus**

Le disposizioni recate dal comma 220, dell'art.1 della legge di bilancio, hanno lo scopo di ricondurre il bonus ad interventi che siano finalizzati al contenimento dei consumi energetici e prevedono che ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le previste disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Ne deriva che per tali interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dal cosiddetto "ecobonus".

### **Quesito 2 – detrazione delle opere accessorie (e delle spese tecniche)**

Le Entrate ribadiscono che sono ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti:

- a grondaie ed ai pluviali;
- a parapetti e cornicioni;
- alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Come inoltre ribadito nella circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta anche per:

- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali;
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica).

Con riferimento ai quesiti posti dall’Istante, le Entrate fanno presente che, in base a quanto sopra chiarito, rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dall’Istante, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.

### **Quesito 3 – restauro di balconi, senza interventi sulle facciate**

Rispondendo al quesito del contribuente, le Entrate chiariscono che il “bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

**Quesito 4 – interventi iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020 Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene, al riguardo, rilevato che nel comma 219 è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020 ”; senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi.**

Ciò comporta che, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

*Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+191+del+2020.pdf/940460b7-0baa-051a-7a2f-a021f819da5f>*

---

## **APPLICABILITA' ECOBONUS E SISMABONUS CON REDDITO D'IMPRESA**

*Risoluzione Agenzia delle Entrate N° 34 del 25.06.2020*

Le Entrate hanno dovuto chiarire che ecobonus e simabonus spettano ai titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”

A seguito di una serie di sentenze della Corte di Cassazione, relative all’applicazione di ecobonus e sismabonus per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/2020 ha dovuto fornire alcuni chiarimenti in proposito e rettificare alcuni suoi precedenti provvedimenti.

### **Il quadro di riferimento in materia di detrazioni per i titolari di reddito d’impresa**

Per comprendere al meglio la nuova risoluzione delle Entrate, bisogna tornare indietro al 2008 e ricostruire l’accaduto da quella data ad oggi:

1. tra il 2007 ed il 2008, con una serie di circolari e risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate aveva affrontato alcuni aspetti relativi alla possibilità di utilizzare l’ecobonus ed il sismabonus da parte dei titolari dei redditi d’impresa. In particolare la risoluzione n. 303/E del 2008 ha circoscritto l’applicabilità delle agevolazioni, escludendole per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituen-

- ti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”;
2. la posizione interpretativa delle Entrate ha dato origine a numerose controversie, sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione operati in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi. I dubbi ed i ricorsi si concentravano in particolare sulle detrazioni d’imposta fruita da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce.
  3. La Corte di Cassazione con una serie di sentenze ha chiarito alcuni aspetti oggetto delle controversie. In particolare la Corte osserva che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

A seguito delle sentenze della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha “dovuto” emanare la risoluzione n. 34/2020, rettificando quanto detto con le circolari del 2007/2008.

### **La circolare n. 34/2020 delle Entrate**

In considerazione dei principi espressi con le pronunce della Cassazione, le Entrate hanno dovuto ritenere che le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e sismica, spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Inoltre, le Entrate ricordano che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 è stato chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che “le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo”.

La medesima circolare ha precisato che “per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”.

Con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 è stata infine riconosciuta l’agevolabilità degli interventi riguardanti immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione”.

La circolare n. 34/2020 termina con l’effettiva marcia indietro delle Entrate:

Tenuto conto di quanto esposto e considerato [...] devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati.

Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 34/2020 delle Entrate

*Link di riferimento:* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+34+del+25+giugno+2020.pdf/e7d256e6-ac57-cee5-d3bf-8678fde3969a>

---

## **BONUS MOBILITA' 2020 E LE FAQ DEL MINISTERO**

Dopo tanto discutere, il bonus mobilità 2020 è ai blocchi di partenza. Anzi, di una ripartenza associata agli investimenti green e alla sostenibilità a due ruote. Quest’ultima, soprattutto, ha il duplice vantaggio di inquinare meno e di garantire il distanziamento sociale necessario durante l’allentamento del lockdown.

Il contributo previsto dal Decreto Rilancio sull’acquisto di biciclette e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica punta ad alleggerire la spesa per questo tipo di soluzioni.

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato alcune FAQ relative ai requisiti e le modalità di accesso al cosiddetto “bonus bici”.

## Bonus mobilità 2020: a chi è rivolto e come ottenerlo

Dopo tanto discutere, il **bonus mobilità 2020** è ai blocchi di partenza. Anzi, di una ripartenza associata agli investimenti green e alla **sostenibilità a due ruote**. Quest'ultima, soprattutto, ha il duplice vantaggio di inquinare meno e di garantire il distanziamento sociale necessario durante l'allentamento del lockdown.

Ma il potersi muovere in libertà, in campagna come in città, porta con sé un rovescio della medaglia: il prezzo. Il contributo previsto dal Decreto Rilancio sull'acquisto di biciclette e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica punta proprio ad alleggerire la spesa per questo tipo di soluzioni. Avvicinando così i cittadini italiani a un modo più eco-friendly di vivere gli spostamenti, siano essi per lavoro o per svago.

Analizziamo dunque i requisiti e le **modalità di accesso** al cosiddetto "bonus bici", secondo le Faq pubblicate sul sito del ministero dell'Ambiente.



DOMANDE FREQUENTI

PROGRAMMA BUONO MOBILITÀ 2020

## Cosa acquistare con il bonus mobilità 2020

Partiamo dalle basi: il bonus prevede un **contributo del 60% della spesa sostenuta**, fino a un massimo di 500 euro, per l'acquisto senza rottamazione di:

- **biciclette** nuove o usate, anche a pedalata assistita;
- **handbike** nuove o usate;
- veicoli a propulsione elettrica: **monopattini, hoverboard e segway**;
- utilizzo di **mobilità condivisa** a uso individuale (no automobili).

## Come funziona il rimborso

Il buono bici è fruibile nei limiti delle risorse disponibili e **prevede due fasi**. Dal 4 maggio fino al primo giorno di operatività dell'apposita piattaforma web, il cittadino viene direttamente rimborsato del 60% della spesa. Basterà conservare la fattura, come giustificativo dell'acquisto, e allegarla successivamente alla domanda online.

La fase 2, invece, inizierà con l'effettiva disponibilità del portale. Da questo momento in poi si prevede lo sconto diretto del 60% da parte del negoziante aderente all'iniziativa (che verrà poi rimborsato), sulla base di un **buono di spesa digitale generato dall'utente** sull'applicazione online.

Importante: per accedere alla pagina web dedicata sono necessarie le **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

## Chi può richiedere il bonus mobilità 2020

Possono usufruire del buono bici per l'anno 2020 **tutti i cittadini maggiorenni** che risultino residenti in:

- capoluoghi di regione e di provincia, anche sotto i 50.000 abitanti;
- comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- comuni delle **Città metropolitane**, anche sotto i 50.000 abitanti.

## Dove effettuare l'acquisto

Per la fase 1, gli utenti possono acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio, anche online, sempre richiedendo fattura. Nella fase 2, la piattaforma web del bonus ospiterà un **elenco di tutti i negozianti italiani aderenti** all'iniziativa.

Il contributo è fruibile anche nel caso di veicoli comprati da esercenti stranieri, purché si ottenga una fattura, anche in inglese, che riporti le stesse voci della versione italiana.

## Tempistiche e futuro del contributo

Il bonus mobilità 2020 prevede l'erogazione dei contributi per gli acquisti effettuati **dal 4 maggio al 31 dicembre** di quest'anno, senza provvedere ad alcuna rottamazione di veicoli datati. Dal **1 gennaio 2021**, per l'accesso all'incentivo si richiede una rottamazione (da effettuare durante il 2021), mentre i buoni potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

Le due misure sono cumulabili? Le Faq del Ministero dicono sì: chi ha usato il bonus mobilità 2020 potrà accedere anche al buono 2021 attraverso la rottamazione del proprio veicolo obsoleto.

Link di riferimento: <https://www.minambiente.it/bonus-mobilita>



## PROFESSIONI

### PROFESSIONI

#### **COMPETENZE IN MERITO ALL'INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA**

*Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i.*

È prassi comune ritenere che il progetto di invarianza idraulica e idrologica possa, o addirittura debba, essere predisposto solo da un geologo.

Invece, trattandosi di un progetto di costruzioni idrauliche riguardante anche opere di ingegneria civile-idraulica, alcune parti di esso sono di competenza esclusiva dell'ingegnere.

Per concludere, così come l'ingegnere strutturista si affida al geologo nel progetto delle fondazioni di un edificio, allo stesso modo la redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica, in quanto opera di ingegneria, è in parte competenza dell'ingegnere, che dovrà valutare e orientare le sue scelte in funzione di una relazione redatta da un geologo per quanto di competenza, ad esempio relativamente agli aspetti legati alle caratteristiche dei terreni.



Prot. 602  
Como, 16 giugno 2020

Spettabili  
Provincia di Como  
Comuni  
Comunità Montane  
Stazioni appaltanti della Provincia di Como

### **Oggetto: Competenze in merito all'invarianza idraulica e idrologica**

Con la presente riteniamo doveroso fare chiarezza in merito alla redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica.

È prassi comune ritenere che il progetto di invarianza idraulica e idrologica possa, o addirittura debba, essere predisposto solo da un geologo.

Invece, trattandosi di un progetto di costruzioni idrauliche riguardante anche opere di ingegneria civile-idraulica, alcune parti di esso sono di competenza esclusiva dell'ingegnere.

L'invarianza idraulica (infelice abbreviazione corrente, che elimina inopinatamente la componente *idrologica*) non si riduce a una mera dichiarazione circa il volume delle piogge da laminare o disperdere, bensì riguarda il complesso e articolato progetto della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

All'origine della confusione vi è probabilmente la mancata conoscenza dei contenuti della legge: il **Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i.** rende obbligatoria la redazione di un progetto che i committenti più lungimiranti predispongono da sempre.

L'art. 10 del Regolamento ne elenca i contenuti in dettaglio:

#### **Art. 10 - Contenuti del progetto di invarianza idraulica e idrologica**

**1.** *Nei casi di impermeabilizzazione potenziale alta e media, di cui alla tabella 1 dell'articolo 9, ricadenti nelle aree assoggettate ai limiti indicati per gli ambiti territoriali delle aree A e B dell'articolo 7, e quindi nei casi in cui non si applicano i requisiti minimi di cui all'articolo 12, comma 2, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere corredato con i calcoli, le valutazioni, i grafici e i disegni effettuati a livello di dettaglio corrispondente ad un progetto almeno definitivo, osservando le procedure e metodologie di cui all'articolo 11 e deve contenere i seguenti elementi:*

a) *relazione tecnica comprendente:*

1. *descrizione della soluzione progettuale di invarianza idraulica e idrologica e delle corrispondenti **opere di raccolta, convogliamento, invaso, infiltrazione e scarico costituenti il sistema di drenaggio** delle acque pluviali fino al punto terminale di scarico nel ricettore o di disperdimento nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;*
2. ***calcolo delle precipitazioni di progetto;***
3. ***calcoli del processo di infiltrazione** nelle aree e strutture a ciò destinate e relativi dimensionamenti;*
4. ***calcoli del processo di laminazione negli invasi** a ciò destinati e relativi dimensionamenti;*
5. ***calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione;***

6. **calcoli e relativi dimensionamenti di tutte le componenti del sistema di drenaggio** delle acque pluviali fino al punto terminale di scarico;
  7. **dimensionamento del sistema di scarico terminale**, qualora necessario, nel ricettore, nel rispetto dei requisiti ammissibili del presente regolamento;
- b) *documentazione progettuale completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi;*
  - c) *piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di opere di invarianza idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell'articolo 13;*
  - d) *asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del presente regolamento, redatta secondo il modello di cui all'allegato E;*

**2.** *Nel caso di impermeabilizzazione potenziale bassa di cui alla tabella 1 dell'articolo 9, ovunque collocata nelle aree territoriali A, B e C dell'articolo 7, e nel caso di impermeabilizzazione potenziale media e alta ricadente nell'area territoriale C, e quindi nei casi in cui si applicano i requisiti minimi di cui all'articolo 12, comma 2, il progetto di invarianza idraulica e idrologica può limitarsi a contenere gli elementi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1, 5, 6, 7 e alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 1. (...)*

Come si evince dall'elenco sopraesposto, il progetto di invarianza idraulica e idrologica è un vero e proprio **progetto esecutivo del sistema di drenaggio delle acque pluviali**, cioè un'opera di **ingegneria idraulica**. Anche se all'interno dell'elenco **vi sono alcune prestazioni che possono essere svolte da altre figure professionali** (come ad esempio il calcolo delle precipitazioni di progetto o il calcolo del processo di infiltrazione), è evidente che il progetto di invarianza idraulica e idrologica richiede **anche le competenze specifiche dell'ingegnere**, e in particolare dell'ingegnere civile idraulico.

Non a caso l'art. 51 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, il decreto istitutivo della professione di ingegnere, cita:

[...] *Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il **progetto**, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, **dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso** e di comunicazione, **alle costruzioni di ogni specie**, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. [...]*

Infatti, per il corretto dimensionamento delle opere costituenti il sistema occorre, per esempio e fra le altre cose:

- **dimensionare le tubazioni** costituenti la rete (in termini di diametro) e **verificarle dal punto di vista statico**;
- **dimensionare idraulicamente e staticamente le opere di invaso** - siano essi pozzi, vasche interrate o sistemi integrati con le pavimentazioni stradali;
- **dimensionare le eventuali stazioni sollevamento** - impianto elettro-meccanico.

Come è ben evidente, queste competenze sono caratteristiche della figura dell'ingegnere, che dovrà concludere il progetto con una asseverazione circa la conformità del progetto al regolamento.

La prassi distortiva di ritenere il progetto di invarianza idraulica e idrologica competenza dei soli geologi porta alla contraddizione che molto spesso questi ultimi vengono incaricati direttamente di una prestazione che non possono effettuare, perché non possono firmare l'asseverazione di un progetto che prevede opere idrauliche o elettromeccaniche.

È altresì vero e doveroso sottolineare che **l'apporto dei colleghi geologi nella redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica, così come in altre opere, è indispensabile.**

L'art. 11 del Regolamento regionale recita infatti:

2. Il progetto di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 10 deve valutare anche se l'infiltrazione di una parte dell'afflusso meteorico è possibile o invece è da escludere in funzione:

2.1. della qualità delle acque meteoriche di cui si prevede l'infiltrazione in relazione alla loro compatibilità con la tutela qualitativa delle falde;

2.2. della stabilità dei versanti o del sottosuolo. Il progetto deve accertare che le infiltrazioni non contribuiscano all'instabilità di versanti franosi o alla formazione, all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini;

2.3. della possibile interferenza con le fondazioni o anche i piani interrati degli edifici esistenti;

3. l'analisi dell'infiltrabilità dei deflussi superficiali deve basarsi sulle conoscenze e su quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionali e provinciali di settore, nonché nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del comune...

Per concludere, così come l'ingegnere strutturista si affida al geologo nel progetto delle fondazioni di un edificio, allo stesso modo **la redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica**, in quanto opera di ingegneria, **è in parte competenza dell'ingegnere**, che dovrà valutare e orientare le sue scelte **in funzione di una relazione redatta da un geologo per quanto di competenza, ad esempio relativamente agli aspetti legati alle caratteristiche dei terreni.**

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

p. IL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO

IL PRESIDENTE

ing. Mauro Vicentè



Link di riferimento: [http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp\\_coll=rr002017112300007&view=showdoc&iddoc=rr002017112300007&selnode=rr002017112300007](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002017112300007&view=showdoc&iddoc=rr002017112300007&selnode=rr002017112300007)

---

## **PAGAMENTO POS PROFESSIONISTI: CREDITO IMPOSTA SU COMMISSIONI**

*Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. 181301/2020*

Dal 1° luglio i professionisti con ricavi inferiori ai 400.000 euro potranno ottenere il bonus sulle commissioni bancarie.

Il 1° luglio 2020 è entrato in vigore il decreto Fiscale che incentiva l'uso di pagamenti digitali (pagamenti pos) e premia i professionisti e gli esercenti che ne fanno uso.

Il provvedimento prevede, infatti, che da luglio il limite al pagamento in contanti scenda a 2.000 euro (dagli attuali 3.000 euro) (link articolo) e che per i professionisti ci sia un credito d'imposta del 30% sulle commissioni applicate per i pagamenti con carte di credito, debito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ricordiamo che da gennaio 2016 i professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti in moneta digitale, sia con bancomat che con carte di credito, anche per i micro pagamenti (importi inferiori a 30 euro); tuttavia, non sono mai state introdotte sanzioni verso chi non accetta pagamenti digitali.

**Credito d'imposta del 30%**

L'articolo 22 del decreto fiscale 2020 introduce un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Ai fini dell'agevolazione sono rilevanti le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. L'accesso all'incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell'anno d'imposta precedente, con ammontare non superiore a 400.000 euro.

Tale limite vale sia per i professionisti singoli che per gli studi professionali.

Il bonus può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Inoltre, va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'Irap.

### **Provvedimento AE sul POS per professionisti**

Con Provvedimento del 29 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.

In particolare, la comunicazione da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:

- codice fiscale dell'esercente;
- mese e anno di addebito;
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

*Link di riferimento: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2468489/ENTRATE\\_Provvedimento+AdE+Credito+Imposta+pagamenti+elettronici+-+art+22\\_DL+124-2019\\_vfin.pdf/cb7e955e-a294-3b8d-0cd1-7be509b3a0ef](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2468489/ENTRATE_Provvedimento+AdE+Credito+Imposta+pagamenti+elettronici+-+art+22_DL+124-2019_vfin.pdf/cb7e955e-a294-3b8d-0cd1-7be509b3a0ef)*

---

## **ATTIVITA' PER RIPARTENZA DEL PAESE - DECRETO SEMPLIFICAZIONI**

Perviene dal CNPI la comunicazione prot. n. 193/ del 6 luglio 2020 redatta da Rete Professioni Tecniche riguardante l'attività per la ripartenza del Paese – Decreto Semplificazioni.



Al Presidente del Consiglio  
Prof. Avv. Giuseppe Conte  
[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

e, p.c. Al Sottosegretario alla Presidenza del  
Consiglio  
On.le Riccardo Fraccaro  
[segreteriaassfraccaro@governo.it](mailto:segreteriaassfraccaro@governo.it)

Al Ministro della Funzione Pubblica  
On.le Fabiana Dadone  
[ministropa@governo.it](mailto:ministropa@governo.it)

Al Ministro delle Infrastrutture e  
Trasporti  
On.le Paola De Micheli  
[segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it)

Al Ministro della Sviluppo Economico  
On.le Stefano Patuanelli  
[segreteria.ministro@mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mise.gov.it)

Al Segretario Generale della Presidenza  
del Consiglio  
Cons.Roberto Chieppa  
[r.chieppa@palazzochigi.it](mailto:r.chieppa@palazzochigi.it)

Prot. n. 193/2020

Roma, 6 luglio 2020

**Oggetto: Attività per la ripartenza del Paese - Decreto Semplificazioni.**

Illustre sig. Presidente del Consiglio,

come abbiamo avuto modo di rappresentarLe, nell'incontro in data 19 giugno u.s., presso gli Stati Generali dell'Economia, la Rete delle Professioni Tecniche è fortemente interessata al tema delle

**CONSIGLI NAZIONALI:**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

semplificazioni, che riguarda molte materie di nostra competenza, esponendo anche proposte concrete riassunte nel documento presentato, condiviso con il Comitato Unitario delle Professioni.

Per questo, abbiamo valutato con estremo favore l'intenzione del Governo di approvare uno specifico Decreto sul tema, di cui abbiamo preso visione delle varie bozze che si sono succedute nel tempo.

La nostra attenzione si è particolarmente concentrata sul recupero del patrimonio edilizio esistente, impedito il più delle volte da modeste difformità dall'assentito e purtroppo solo in parte risolto dall'accertamento di conformità (art.36 e 37 del DPR 380/2001) che allo stato attuale prevede la "doppia conformità" alla normativa urbanistico-edilizia, sia nel momento della realizzazione che della presentazione dell'istanza, che nella maggioranza dei casi impedisce di fatto la regolarizzazione.

La questione è stata affrontata anche in alcune leggi regionali, vedasi ad es. il comma 2 dell'art.17 della Legge Regionale 23/2004 dell'Emilia Romagna che recita: "Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti **conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda**" che definisce il problema dal punto di vista amministrativo lasciando irrisolto il problema penale di competenza esclusiva dello stato.

Tali difformità, se presenti, pongono gli edifici esistenti in un "limbo" di incertezza che ne impedisce la manutenzione e la ristrutturazione con interventi di adeguamento sismico ed impiantistico, di efficientamento energetico, aumentandone lo stato di fatiscenza e degrado con rischio di perdita di vite umane e di danni gravi non solo nel caso di eventi catastrofici, purtroppo frequenti in questo Paese.

Non a caso, è uno degli aspetti cruciali che sta ostacolando e ritardando l'esecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione a seguito del sisma del Centro Italia.

Ciò detto, abbiamo verificato positivamente la forte presa di coscienza, da parte del Governo, di questa difficoltà, vera e propria emergenza nazionale e la volontà di una sua soluzione, anche attraverso incentivi significativi previsti nel Decreto Rilancio e con la proposta normativa contenuta nell'art.10 Decreto Semplificazioni.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Essa consente la regolarizzazione di modeste difformità sugli edifici, difformità che si rivelino, tuttavia, conformi alle norme urbanistiche attualmente vigenti. Tale principio, indicato in più commi del citato art. 10, si limita semplicemente ad affermare che se la normativa urbanistica successiva (frutto delle scelte degli Organi istituzionalmente competenti e cioè frutto delle autonome scelte dei Consigli Comunali) ha ritenuto ammissibili tali interventi, gli stessi possono essere “accertati” come “conformi” e non occorre il previo ripristino dello “stato legittimo”, con la demolizione o la rimozione di quanto potrebbe essere rifatto tale e quale.

Inoltre, tale principio è contenuto, proprio perché ritenuto indispensabile, nel nuovo Testo Unico delle Costruzioni (art. dal 38 al 40), la cui bozza è stata elaborata dall’apposita Commissione presso il MIT, con la presenza di tutte le componenti interessate alle procedure in urbanistica ed edilizia, in attesa di approvazione.

L’affermazione di tale principio non può e non deve essere classificato alla stregua di un “condono edilizio” in quanto l’accertamento effettuato da un professionista abilitato si limiterà a riscontrare l’attuale conformità dell’opera alla normativa edilizia ed urbanistica vigente senza che ciò estingua i reati eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), assoggettando il titolo edilizio ad una più onerosa contribuzione pecuniaria e ai nulla osta previsti in caso di vincoli.

Né appare ragionevole il rischio paventato di modifiche, da parte degli enti locali, dei Piani Urbanistici per “regolarizzare” situazioni specifiche, per ampliare o rendere possibili gli effetti della norma, trattandosi in questi casi di fattispecie riguardanti aspetti di rilevanza penale, peraltro facilmente evitabili prevedendo tale possibilità esclusivamente per manufatti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Si tratta, in sostanza, di una norma che consente di evitare i blocchi e gli arresti procedurali che conseguono alla presenza di modeste difformità dall’assentito, talvolta risalenti nel tempo e riconducibili alla (allora) minore attenzione al <processo edilizio>, derivante anche da un quadro giuridico che non conosceva le attuali distinzioni tra <variazioni essenziali e non>, di variante in corso d’opera, introdotte da normative spesso successive al completamento dell’intervento.

E’ noto, infatti, che è possibile intervenire solo su immobili che siano conformi e “legittimi” e cioè che non presentino difformità rispetto all’ultimo titolo abilitativo rilasciato

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)*

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

dall'Amministrazione, conformità che i professionisti sono chiamati ad asseverare a pena della non fattibilità e/o assentibilità dell'intervento manutentivo.

Ci si deve inoltre interrogare se risulti **corretto, rispondente all'interesse pubblico, ragionevole e proporzionato** demolire un manufatto che all'indomani potrebbe essere ricostruito tale e quale in ossequio alla normativa vigente.

In effetti, in questa prospettiva, il necessario "ripristino" appare ancora più illegittimo ed ingiusto se si considera che viene demolito e/o ripristinato un intervento che l'Ordinamento (e per esso, la pianificazione sopravvenuta) ha già valutato come "conforme" alla tutela del territorio, anche sotto il profilo del dimensionamento e della sua "sostenibilità". Senza considerare (circostanza innegabile), **l'enorme spreco di risorse che consegue da questo "stop and go" e cioè da un'azione di demolizione e successiva ricostruzione che richiede e comporta un indubbio spreco di risorse naturali (smaltimento dei materiali di demolizione e utilizzo di nuovi materiali) e un altrettanto indubbio (e duplice) impatto sul territorio.**

Senza considerare che tale soluzione appare in contrasto con i principi in materia di governo del territorio. Se infatti la necessità della previa acquisizione di un titolo è a garanzia della corretta attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici non vi è dubbio che una soluzione che finisce per imporre la demolizione e/o il ripristino di ciò che è conforme al Piano finisce per sovvertire i principi stessi in materia di urbanistica e di gestione del territorio.

Sulla base di quanto detto confidiamo pertanto nella volontà del Governo di mantenere questa norma, indispensabile per assicurare un reale processo di semplificazione anche nell'ambito dell'edilizia e dell'urbanistica, ed in via cautelativa, dato il dibattito in corso su una forma surrettizia di condono, escludendo da tale possibilità gli interventi di **nuova costruzione** eseguiti in **assenza di titolo abilitativo** ed in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della loro realizzazione.

Restiamo a disposizione per dare al Governo ogni supporto in materia che fosse necessario, essendo ciò indispensabile per la ripartenza del Paese, in un settore strategico e di fortissimo impatto non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per assicurare un miglioramento della qualità e sicurezza degli edifici esistenti.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Nel ringraziarLa per l'attenzione, restiamo in attesa di un Suo autorevole intervento in proposito e La salutiamo cordialmente.

**Armando Zambrano** – Coordinatore Rete Professioni Tecniche e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri;

**Nausicaa Orlandi** – Segretario Tesoriere Rete Professioni Tecniche e Presidente Federazione Nazionale Chimici e Fisici;

**Sabrina Diamanti** – Presidente Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

**Giuseppe Cappochin** – Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

**Francesco Peduto** – Presidente Consiglio Nazionale Geologi;

**Maurizio Savoncelli** – Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

**Mario Braga** – Presidente Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;

**Giovanni Esposito** – Presidente Consiglio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;

**Lorenzo Aspesi** – Presidente Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



# URBANISTICA

## URBANISTICA

### **COMUNE CASNATE CON BERNATE - VARIANTE SPECIFICA AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. COMPARTO ARTSANA S.P.A**

L'Amministrazione Comunale di Casnate con Bernate rende noto che è stato depositato e messa a disposizione la documentazione tecnica inerente la Variante specifica al piano delle regole del P.G.T. comparto Artsana S.P.A, comprensiva di Rapporto Preliminare di Verifica di Esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La conferenza di verifica di esclusione è fissata per il 23 LUGLIO 2020 alle ore 09.30 presso il Comune di Casnate con Bernate.



## **COMUNE DI CASNATE CON BERNATE**

PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22070 - Telefono (031) 457211 ☎ - Telefax (031) 564094

Codice fiscale 81001910132 - Partita IVA 00693430134 - C.C.P. Servizio Tesoreria 405225

[www.comune.casnateconbernate.co.it](http://www.comune.casnateconbernate.co.it) e-mail [protocollo@comune.casnateconbernate.co.it](mailto:protocollo@comune.casnateconbernate.co.it)

*Protocollo inserito dal sistema informatico*

Egregio  
SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI GRANDATE  
VIA COMO, 12  
22070 GRANDATE

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
SENNA COMASCO  
VIA ROMA, 3  
22070 SENNA COMASCO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LUISAGO  
P.ZA LIBERTÀ  
22070 LUISAGO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FINO  
MORNASCO  
VIA GARIBALDI, 78  
22073 FINO MORNASCO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CUCCIAGO  
VIA SANT'ARIALDO, 2  
22060 CUCCIAGO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI COMO  
VIA V. EMANUELE II°, 97  
22100 COMO

COLLEGIO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA RECCHI, 2  
22100 COMO

Spett.le  
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA V. EMANUELE II, 113  
22100 COMO

Spett.le  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA VOLTA, 62  
22100 COMO

Spett.le  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA VOLTA, 54  
22100 COMO

Spett.le  
UNINDUSTRIA COMO  
VIA RAIMONDI n. 1  
22100 COMO  
[unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it](mailto:unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it)

Spett.le  
UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO  
TURISMO SERVIZI – CONFCOMMERCIO  
COMO  
VIA BALLERINI n. 12  
22100 COMO  
[confcommerciocomo@legalmail.it](mailto:confcommerciocomo@legalmail.it)

Spett.le  
CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO  
VIALE ROOSEVELT n. 15  
22100 COMO  
[amministrazione@pec.confartigianatoservizicomo.it](mailto:amministrazione@pec.confartigianatoservizicomo.it)

Spett.le  
C.N.A. E DELLA PICCOLA  
E MEDIA IMPRESA  
VIALE INNOCENZO XI n. 70  
22100 COMO  
[cna.como@cert.cna.it](mailto:cna.como@cert.cna.it)

Spett.le  
ANCE COMO  
VIA BRIANTEA n. 6  
22100 COMO  
[ancecomo@legalmail.it](mailto:ancecomo@legalmail.it)

Spett.le  
CONFESERCENTI  
VIA VANDELLI n. 20  
22100 COMO  
[confservizi.como@legalmail.it](mailto:confservizi.como@legalmail.it)

Spett.le  
CONFEDERAZIONE  
ITALIANA AGRICOLTORI  
VIA MORAZZONE n. 4  
22100 COMO  
[cia.aqrIService@cia.legalmail.it](mailto:cia.aqrIService@cia.legalmail.it)

Spett.le  
COLDIRETTI COMO-LECCO  
VIA PLINIO n. 1  
22070 GRANDATE (CO)  
[impresaverde.co@pec.coldiretti.it](mailto:impresaverde.co@pec.coldiretti.it)

Spett.le  
CONFAGRICOLTURA COMO-LECCO  
PIAZZALE CAMERLATA n. 9  
22100 COMO  
[confagricolturacomO@pec.it](mailto:confagricolturacomO@pec.it)

**OGGETTO : VARIANTE SPECIFICA AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.  
COMPARTO ARTSANA S.P.A.  
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA**

L'Amministrazione Comunale del Comune di Casnate con Bernate, nella sua funzione di Autorità Procedente il Responsabile di Servizio dell'Area Tecnica geom. Giuseppina Palermo unitamente Autorità Competente per la VAS – Sindaco ed Assessore all'Urbanistica Sig. Fabio Bulgheroni con il supporto tecnico dell'arch. Giulia Turati, rende noto che è stato depositato e messo a disposizione presso i propri uffici comunali, sul sito comunale e sulla piattaforma informatica di Regione Lombardia SIVAS, la documentazione tecnica inerente la VARIANTE SPECIFICA AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. COMPARTO ARTSANA S.P.A. comprensiva di Rapporto Preliminare di Verifica di Esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Se interessati potete prendere visione e presentare suggerimenti o proposte, anche a tutela degli interessi diffusi possono essere presentate osservazioni al protocollo comunale negli orari di ricevimento al pubblico oppure trasmesse via posta certificata entro il termine del 16.07.2020

Si invitano pertanto le SS. LL. a partecipare alla conferenza di Verifica di Esclusione che si terrà il giorno

**23 LUGLIO 2020 ALLE ORE 09:30  
PRESSO IL COMUNE DI CASNATE CON BERNATE**

Confidando nella Loro presenza, si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti

**L'AUTORITA' PROCEDENTE  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**GEOM. GIUSEPPINA PALERMO**



**SUPPORTO  
ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
ARCH. GIULIA TURATI**



**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
IL SINDACO- ASSESSORE ALL'URBANISTICA**

**SIG. FABIO BULGHERONI**





## VIGILI DEL FUOCO

### **NUOVE NORME PER LE ATTIVITA' DI AUTORIMESSA**

*D.M. 15 maggio 2020 (G.U. 23 maggio 2020, n. 132)*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno 15 maggio 2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa", che rappresenta la regola tecnica verticale (RTV) per le autorimesse, secondo il Codice di prevenzione incendi.

La nuova norma antincendio sostituisce integralmente il capitolo "V.6 - Autorimesse" che, si ricorda, venne aggiunto con il Decreto del Ministro dell'Interno 21 febbraio 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 03 marzo 2017), alla sezione V dell'allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015. Il decreto entra in vigore il 19 novembre 2020.

Poichè l'art. 3 comma 2 del Decreto ha abrogato, tra l'altro, il Decreto del Ministro dell'Interno 1° febbraio 1986, dopo tale data non sarà più applicabile il doppio binario normativo per l'attività di autorimessa.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02776/sg>*